

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3411

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa del senatore MELE, PELELLA, DONISE
e DE MARTINO Guido**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1998

Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 16
aprile 1994, n. 297 in materia di fornitura gratuita dei libri di
testo e di acquisizione di materiale librario da parte delle
biblioteche scolastiche

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge ha come finalità principale quella di definire una nuova regolamentazione della fornitura gratuita dei libri di testo e dell'acquisizione di materiale librario da parte delle biblioteche scolastiche relativamente alla scuola dell'obbligo.

Gli interventi previsti sulla gratuità dei libri di testo, in conformità alle più recenti decisioni della Corte costituzionale, dovranno riguardare sia gli studenti che frequentano scuole statali sia quelli che intendono assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge.

Per le scuole secondarie *post* obbligatorie il presente disegno di legge prevede finanziamenti e nuove regole per la predisposizione degli interventi in materia di erogazione di contributi per l'acquisto dei libri di testo da parte di determinate categorie di studenti e di fornitura alle scuole di dotazioni librerie, anche a carattere multimediale.

Infatti, allargando lo spazio delle agevolazioni e della promozione sociale in materia di diritto allo studio a tutta la scuola dell'obbligo, innova e da pratica attuazione a un diritto di cittadinanza più equo, moderno e avanzato caratterizzato dalla responsabilità nella gestione e nella fruizione dei relativi servizi. Tale diritto si lega ad elementi di compartecipazione equa alle spese per i servizi previsti per le categorie di cittadini le cui condizioni generali di vita e di reddito, certificate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 109, li rendano possibili e giusti.

L'applicazione dei meccanismi previsti per la valutazione della situazione economica delle famiglie degli studenti destinatari degli interventi è rinviata alle disposizioni stabilite dalle singole regioni che saranno in grado di interpretare nella maniera più effi-

cace le condizioni economico-sociali presenti nei rispettivi territori.

Il libro di testo, nonostante l'introduzione sempre più larga di altri supporti didattici audiovisivi e multimediali, è uno strumento di lavoro e di consultazione indispensabile sia per l'allievo che per gli insegnanti, al fine della trasmissione dei saperi.

Con il presente disegno di legge si vuole anche dare ordine e chiarezza rispetto alle problematiche del «caro libro» che continua a pesare sui bilanci delle famiglie italiane.

Si è, infatti, convinti che nella scuola dell'obbligo debba essere mantenuto l'impegno pubblico per l'erogazione dei libri di testo e che debba essere incentivata altresì la dotazione delle biblioteche scolastiche di classe e d'istituto nelle scuole dell'obbligo.

I comuni, per far fronte a questi maggiori oneri, riceveranno una quota di trasferimenti statali proporzionalmente adeguata.

Con l'approvazione del presente disegno di legge si ritiene che, si possa meglio avanzare nella direzione del potenziamento del servizio scolastico e dell'ampliamento dei diritti di cittadinanza ai soggetti più deboli.

La fornitura gratuita dei libri di testo sarà infatti subordinata al possesso di requisiti di reddito verificabili attraverso l'indicatore di situazione economica (ISE) che saranno adattati al singolo contesto economico e sociale per meglio raggiungere ed attuare criteri obiettivi di giustizia sociale.

Nella scuola secondaria *post* obbligatoria il requisito aggiuntivo del merito rafforza quest'impostazione verso un uso ponderato delle risorse che valga come incentivo-premio per chi con lo studio consegue un profitto.

Si auspica, pertanto, una rapida approvazione del presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dai seguenti: «Le funzioni suddette concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica; l'assistenza ai minorati psico-fisici; la fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole dell'obbligo. Gli interventi previsti in materia di gratuità dei libri di testo devono riguardare sia gli studenti che frequentino scuole statali sia quelli che intendano assolvere all'obbligo scolastico nelle diverse modalità consentite dalla legge. Gli aventi diritto sono individuati secondo le disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le province provvedono, secondo le disposizioni emanate dalle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, alla corresponsione dei contributi per l'acquisto dei libri di testo destinati agli studenti capaci e meritevoli».

2. I comuni garantiscono, secondo i principi e le modalità di cui alla presente legge, relativamente alla scuola dell'obbligo, la fornitura dei testi scolastici ad uso collettivo destinati alle biblioteche di classe e di istituto.

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 327 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, è inserito il seguente:

«Art. 327-bis. - (*Disposizioni quadro*). -
1. I libri di testo sono adottati nella scuola

dell'obbligo secondo modalità stabilite dal regolamento e dal collegio dei docenti, sentiti gli organi collegiali competenti.

2. I criteri per la scelta dei libri di testo per l'insegnamento della religione cattolica sono determinati d'intesa tra le competenti autorità scolastiche e la Conferenza episcopale italiana, prevista al punto 5 del Protocollo addizionale annesso all'accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, ratificato ai sensi della legge 25 marzo 1985, n. 121.

3. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi.

4. Per gli acquisti effettuati a carico delle amministrazioni pubbliche tenute alla fornitura gratuita dei libri di testo sul prezzo di copertina sarà effettuato uno sconto. Il Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può modificare, anno per anno, ove occorra in relazione al tasso di inflazione programmato e al variare dei costi, i prezzi di cui al comma 3, nonché stabilire le norme per l'attuazione dello sconto.

5. Con il regolamento di cui al comma 1 sono emanate le norme e le avvertenze per la compilazione, la diffusione e la vendita dei libri di testo per tutte le classi della scuola dell'obbligo.

6. Agli studenti delle scuole dell'obbligo, i libri di testo sono forniti gratuitamente dai comuni, secondo modalità stabilite dall'articolo 327 e da una apposita legge regionale, ferme restando le competenze di cui ai commi 1 e 6.

7. Per le classi di scuola dell'obbligo che svolgono sperimentazioni ai sensi degli articoli 277 e 278, qualora siano previste forme alternative all'uso del libro di testo, è consentita l'utilizzazione della somma equivalente al costo del libro di testo per l'acquisto da parte del consiglio di circolo o di istituto di altro materiale librario, secondo

le indicazioni bibliografiche contenute nel progetto di sperimentazione.

8. Agli studenti delle scuole dell'obbligo funzionanti all'estero e agli iscritti e frequentanti le altre istituzioni educative o partecipanti alle altre iniziative scolastiche dell'istruzione obbligatoria, i libri di testo sono forniti gratuitamente dal Ministero degli affari esteri sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

9. Il prezzo massimo di copertina dei libri di testo adottati nelle scuole e nelle istituzioni di cui al comma 8 è quello stabilito ai sensi del comma 4.

10. Per i libri di testo che siano difformi, per le particolari caratteristiche delle scuole ed istituzioni funzionanti all'estero, di cui al comma 3, dai libri adottati nel territorio nazionale, il prezzo massimo di copertina è stabilito annualmente con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

11. Lo sconto sul prezzo di copertina di cui al comma 4 è praticato anche per gli acquisti effettuati a carico del Ministero degli affari esteri.

Art. 3.

1. Gli articoli 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 188, 189 e 631 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

Art. 4.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il regolamento di attuazione della presente legge.

Art. 5.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1998,1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, all'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per l'anno 1998, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

